

N. 040750

COMUNITÀ EUROPEA

Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 7 della
legge 18/10/78,
n. 625.I⁽¹⁾MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E
COSE, PER LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

LICENZA N. 00110241

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza ⁽²⁾ CASA DI SPEDIZIONI CASARIN SRL

VIA TREVISO 86

31059 ZERO BRANCO (TV)

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

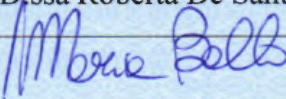
Osservazioni particolari:

La presente licenza è valida dal 21/01/2025 al 20/01/2030

Rilasciata a Roma, il 13/12/2024

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ⁽³⁾

(D.ssa Roberta De Santis)



⁽¹⁾ Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

⁽³⁾ Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
- da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
- tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, la presente licenza è valida per la parte di percorso nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione dell'accordo necessario ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla, in particolare qualora il titolare:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo ⁽¹⁾. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

⁽¹⁾ Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.